
**Schema di decreto
legislativo di recepimento
della nuova direttiva ETS
(Atto n. 161)**

CONTRIBUTO UTILITALIA

La Direttiva 2023/959 – che aggiorna la Direttiva 2003/87 – al capo IVbis **allarga ed introduce l'Emissions Trading Scheme per i settori del riscaldamento degli edifici con qualsiasi destinazione**, del trasporto stradale e ulteriori settori (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni) - cosiddetto "**Sistema ETS 2**" - con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Tenuto conto dell'interesse delle Imprese associate di Utilitalia per il nuovo Sistema ETS2, di seguito si riportano alcune osservazioni e proposte specifiche.

Utilizzo delle Garanzie d'Origine all'interno del meccanismo ETS

Le Garanzie d'Origine (GO) sono uno strumento introdotto dall'UE al fine di garantire le caratteristiche di origine dell'energia prodotta e consumata dai consumatori dei Paesi europei: tramite GO emesse ad un impianto di produzione elettrica da fonte rinnovabile e cedute ad un consumatore, quest'ultimo può avere certezza di avere impiegato energia rinnovabile.

Nel settore del gas, **un produttore di biometano può garantire, cedendo le GO ad un consumatore, che quest'ultimo stia utilizzando gas rinnovabile biometano**. Le GO del settore gas sono state disciplinate dal DM MASE 14/7/23 n. 224.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del DM MASE 14/7/23 n. 224 **le GO emesse per la produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, possono essere utilizzate nell'ambito del sistema ETS**, oltre che per finalità di Disclosure al cliente. Ciò è possibile solo qualora siano rispettate le condizioni all'articolo 39 del regolamento di esecuzione UE 2018/2066, così come modificato dal Regolamento di Esecuzione UE n. 2085/2020 e dal Regolamento UE 2023/2122.

Difatti, quando un consumatore impiega – anche virtualmente - biometano o altro gas rinnovabile non emette in atmosfera CO2 fossile né aumenta le emissioni di anidride carbonica già presenti.

Questa previsione nasce dalla considerazione di Sistema di agevolare la decarbonizzazione del settore del gas – passando da consumo di metano fossile a biometano – consentendo ai consumatori che consumano gas rinnovabile di non pagare, per le emissioni evitate di CO2 in atmosfera, le quote di CO2 in ambito ETS in quanto non emettono in atmosfera quote aggiuntive di anidride carbonica.

Dal punto di vista tecnico, al fine di confermare e rendere applicativo quanto già previsto dal DM MASE 14/7/23, **si rende necessaria una specifica previsione nel DLGS di recepimento che consenta l'uso delle GO, anche disaccoppiate dalla fornitura fisica di biometano, al fine di garantire che non sono state immesse in atmosfera quote aggiuntive di anidride carbonica. Tale precisazione deve essere applicata in generale alla fornitura di tutti i gas rinnovabili, ivi incluso l'idrogeno rinnovabile** (dove per rinnovabile si intende quello prodotto da fonti rinnovabili sia di tipo RFNBO che di origine biogenica).

Emission Trading System 2 (ETS 2)

Con riferimento al nuovo **Sistema ETS 2**, che prenderà avvio nel 2025 per le attività di monitoraggio e segnalazione delle emissioni e diventerà pienamente operativo dal 2027, tenuto conto che le Guidelines europee prevedono già un primo step al 31 agosto 2024¹, appare urgente **chiarire gli aspetti relativi alla definizione e perimetrazione dei “soggetti regolamentati” nei diversi settori:**

- nel settore del consumo di gas per riscaldamento edifici, si chiede conferma che il soggetto regolamentato sia il venditore di gas;
- nel settore della vendita di combustibili per autotrazione, si chiede conferma che i soggetti regolamentati coincidano con i soggetti obbligati all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

Esclusione per iniziative di *Carbon Capture and Utilization* (CCU)

Al fine di incentivare l'adozione di iniziative di CCU presso i Produttori di energia, si ritiene opportuno a beneficio del Sistema **esplicitare nello schema di decreto legislativo che siano considerabili come annullate le quote ETS corrispondenti alle emissioni di gas a effetto serra che si ritiene siano state catturate e utilizzate in un prodotto in un modo diverso da quello di cui all'articolo 12, paragrafo 3ter della Direttiva 2003/87**, così come aggiornata dalla Direttiva 2023/959. Ciò al fine di incentivare iniziative di CCU presso i Produttori nazionali evitando allo stesso tempo un *double counting* delle emissioni.

A tal riguardo, la stessa Commissione nella sua Comunicazione 6306/24 del 7 febbraio 2024 riporta che *“La revisione del 2026 dell'EU ETS valuterà diverse questioni, tra cui l'eventualità che il sistema di contabilizzazione dell'EU ETS garantisca la contabilizzazione di tutte le emissioni ed eviti il doppio conteggio quando il CO2 catturato è utilizzato in prodotti che non sono considerati permanenti nel contesto del sistema. Essa valuterà se il CO2 potenzialmente rilasciato da prodotti e combustibili derivanti da CCU non permanente debba essere contabilizzato al momento dell'emissione nell'atmosfera (“contabilizzazione a valle”) o al momento della cattura (“contabilizzazione a monte”)”*.

¹ I soggetti obbligati dovranno sottoporre per approvazione l'autorizzazione alle emissioni (contenente anche il piano di monitoraggio) entro il 2 settembre 2024.



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80/A | 00192 Roma